

Legge regionale 26 ottobre 2006 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.

Art. 15

(Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 21/2001)

1.In via di interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni varie in materie di competenza regionale), la rappresentanza delle gestioni liquidatorie delle sopresse unità sanitarie locali in materia di liti attive e passive è da intendersi come esclusiva.

2.Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21/2001, è inserito il seguente:

<<1 bis.Successivamente alla chiusura delle gestioni liquidatorie delle sopresse unità sanitarie locali, ogni e qualsiasi spesa accertata o riconosciuta, anche in giudizio, per debiti, oneri e risarcimento danni relativa a tali gestioni fa carico ai bilanci delle aziende sanitarie regionali subentrate alle unità sanitarie locali sopresse ed è esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale dell'Amministrazione regionale, stante la diretta ed esclusiva responsabilità delle aziende sanitarie regionali per le passività delle gestioni liquidatorie.>>.

(1)

Note:

1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 108 dd. 10 marzo 2010, depositata il 19 marzo 2010 (B.U.R. 14/04/2010, n. 15), l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo.